

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 635/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2014****recante apertura di un contingente tariffario per l'importazione di zucchero industriale fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 193,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere fabbricati utilizzando lo zucchero prodotto in eccesso rispetto alle quote di cui all'articolo 136 del regolamento. Tuttavia, tali prodotti possono essere fabbricati anche utilizzando lo zucchero importato nell'Unione. Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per tale produzione è opportuno sospendere i dazi all'importazione applicabili a determinati quantitativi di zucchero industriale.
- (2) L'esperienza maturata nel corso delle ultime campagne di commercializzazione dimostra che la sospensione dei dazi all'importazione per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero per campagna, destinato alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è sufficiente a garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione di detti prodotti nell'Unione durante la campagna di commercializzazione in questione.
- (3) Per dare alle parti interessate la certezza che l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sarà costantemente disponibile in ogni campagna di commercializzazione fino al termine del regime delle quote, è opportuno prevedere la sospensione dei dazi all'importazione per un determinato quantitativo di zucchero per ciascuna delle tre campagne di commercializzazione seguenti, ossia dalla campagna 2014-2015 alla campagna 2016-2017.
- (4) Inoltre, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ disciplina la gestione del contingente tariffario per lo zucchero di importazione industriale recante il numero d'ordine 09.4390.
- (5) Occorre pertanto fissare il quantitativo di zucchero industriale al quale non dovrebbero applicarsi dazi all'importazione per le campagne di commercializzazione dal 2014-2015 al 2016-2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione applicabili allo zucchero industriale del codice NC 1701 recante il numero d'ordine 09.4390 sono sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate per ciascuna delle tre campagne di commercializzazione dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2017.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
